

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri, n. 180 del 21 febbraio 2021 <u>www.expartecreditoris.it</u>

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

 \mathbf{E}

BANCA

attrice

MARITO

NONCHÉ

- convenuto

MOGLIE

- convenuta

Oggetto: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni delle parti:

L'avv. omissis, per l'attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: 1) Dichiarare inefficace nei confronti della BANCA il predetto atto di trasferimento dei beni e precisamente: Verbale di separazione consensuale del 28.02.2014 (Trib. Terni), trascritto in data 24.04.2014 presso l'Agenzia del Territorio di omissis, al reg. gen. omissis, con il quale il MARITO ha assegnato alla MOGLIE, la proprietà degli immobili contraddistinti: al Catasto Urbano del Comune di omissis, Via omissis, al: - foglio omissis al Catasto Terreni del Comune di omissis Via omissis, al: - omissis 2) Ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate di omissis, la annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, compenso professionale del presente giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge sul dovuto".

- L'avv. omissis, per il convenuto MARITO: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni adito,

- L'avv. omissis, per il convenuto MARITO: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare la domanda attrice poiché totalmente infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e carente dei presupposti richiesti dalla legge per addivenire ad una revocatoria della disposizione patrimoniale immobiliare impugnata. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

-Gli avv.ti omissis, per la convenuta MOGLIE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare la domanda attrice poiché totalmente infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e carente dei presupposti richiesti dalla legge per addivenire ad una revocatoria della disposizione patrimoniale immobiliare impugnata. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19-21.02.2019, la BANCA conveniva in giudizio MARITO e MOGLIE, per sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione col quale MARITO, con verbale di separazione consensuale con la propria moglie in data 28.02.2014 (trascritto in data 24.04.2014), aveva assegnato a quest'ultima la piena proprietà degli immobili siti in *omissis*, Via *omissis*.



L'attrice, premesso di essere subentrata (in virtù di un atto di cessione di rapporti in blocco e di un successivo atto di fusione per incorporazione) nella titolarità di crediti del residuo importo di € 23.453,20 e di € 224.685,58 originariamente vantati – in forza, rispettivamente, di un finanziamento chirografario del 01.06.2017 e di un conto anticipi su fatture – dalla BANCA Y, garantiti da due fideiussioni prestate da MARITO in data 14.11.2011 (per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento chirografario) e in data 17.09.2006 (per l'adempimento di tutte le obbligazioni della società nei confronti della banca fino alla concorrenza dell'importo di € 490.000,00; importo successivamente esteso in data $05.11.2012 \text{ sino ad } \in 592.000,00 \text{ e in data } 631.000,00 \text{ sino ad } \in 631.000,00), \text{ deduceva: a) che}$ il summenzionato atto dispositivo – compiuto dopo il sorgere dei predetti crediti – le aveva arrecato un grave pregiudizio (c.d. eventus damni), non avendo il MARITO altri beni "aggredibili"; b) che nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla scientia damni in capo allo stesso MARITO, stante la tempistica dell'atto (posto in essere poco dopo aver rilasciato le due estensioni di garanzia); c) che, trattandosi di atto a titolo gratuito (come tale espressamente qualificato nel verbale di separazione), non era necessario l'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo in capo alla MOGLIE, comunque senz'altro sussistente in ragione del rapporto di coniugio e coabitazione con il MARITO.

I convenuti si costituivano con comparse depositate in data 01.07.2019, eccependo: 1) che l'atto di cessione dell'immobile (già adibito a casa coniugale) era avvenuto a titolo oneroso, atteso che il trasferimento immobiliare, in base ad accordi intercorsi tra le parti (e non resi noti "poiché afferenti alla condizione familiare delle parti coinvolte" e "per evitare inutili discussioni e lungaggini processuali all'interno di un nucleo familiare già provato dall'irrequietezza del MARITO", "onde evitare di coinvolgere i figli ed i parenti in quella che era, a tutti gli effetti, la fine forzata di una relazione matrimoniale ormai costellata di episodi negativi: v. pag. 3 della comparsa della convenuta MOGLIE e pag. 4 della comparsa del convenuto MARITO), costituiva in realtà il corrispettivo che il MARITO aveva riconosciuto alla moglie "per le proprie intemperanze nella vita coniugale [...] quale risarcimento danni per tutta la spiacevole situazione" (v. pag. 4 della comparsa della convenuta MOGLIE) da lui creata nel menage familiare, tenuto conto anche del fatto che alcune rate del mutuo per la casa - formalmente intestata al solo MARITO - erano state corrisposte dalla MOGLIE, sicché l'atto dispositivo "vedeva il proprio fondamento nella generale previsione dell'art. 2043 del cod. civile (norma deputata al ristoro del cd. addebito nella separazione" (v. pag. 6 della comparsa del convenuto MARITO); 2) che l'atto dispositivo in questione doveva considerarsi anteriore al sorgere del credito della banca nei confronti del MARITO, poiché le rate insolute del mutuo erano scadute nel periodo tra il luglio 2015 e il novembre 2016, e gli anticipi su fatture poi non saldate dai clienti della BANCA Y erano stati effettuati tra l'ottobre del 2014 e il maggio 2015, non potendo quindi le fideiussioni vantate dalla banca essere ancora escusse al momento del compimento dell'atto dispositivo, sicché all'accoglimento della domanda attorea ostava la mancanza di prova circa la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il suo credito e circa la partecipazione della MOGLIE a tale preordinazione. I convenuti chiedevano quindi l'integrale rigetto dell'avversa domanda.

A seguito della prima udienza del 02.07.2019 e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nonché del susseguente rigetto – con ordinanza del 19.11.2019 – dell'istanza di prova per interpello formulata dalla convenuta MOGLIE, all'udienza del 11.11.2020 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e merita pieno accoglimento, per i motivi di seguito illustrati. Giova premettere che nessun dubbio sussiste in merito alla legittimazione attiva all'esercizio dell'azione revocatoria da parte della BANCA, creditrice di MARITO in forza del decreto ingiuntivo n. *omissis* di questo Tribunale, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. in data 13.11.2017.

Ciò premesso, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c., anche gli



atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata, poiché tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo separativo, che costituisce parte dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, co. 3, c.c. (v. Cass. 21358/2020, Cass. 10449/2019, Cass. 20845/2018, Cass. 17612/2018, Cass. 10468/2018 e Cass. 1144/2015). In altri termini l'atto di disposizione, lungi dal non essere revocabile (stante la sua natura negoziale, non inficiata dall'omologazione dell'accordo di separazione consensuale: v. la stessa Cass. 17612/2018, nonché Cass. 8516/06), va riguardato in uno con l'accordo separativo del quale costituisce attuazione, sia per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all'atto dispositivo (in quanto sorto prima della stipulazione dell'accordo separativo: v. ancora Cass. 20845/2018, Cass. 17612/2018, Cass. 10468/2018 e Cass.1144/2015), sia per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito (dovendo valutarsi, a tal proposito, in base alle deduzioni dei convenuti su cui grava il relativo onere, se il trasferimento dei beni sia stato effettivamente pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o di contribuzione al mantenimento dei figli, e cioè se l'atto dispositivo sia collegato, almeno parzialmente, all'esonero dai predetti oneri di mantenimento: v. sul tema Cass. 17908/2019, Cass. 28829/2017, Cass. 13087/2015, Cass. 11914/08, Cass. 5473/06 e Cass. 5741/04; v. altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Brindisi 29 gennaio 2019, App. Torino 18 settembre 2018, e App. Milano 28 febbraio 2018, tutte in DeJure, per il condivisibile rilievo secondo cui la natura liberale dell'atto non può escludersi sulla base delle congiunte dichiarazioni rese dai coniugi nel verbale di separazione, non sorrette da elementi oggettivi, inerenti alle condizioni economiche delle parti, atti a giustificare lo sposamento dei beni dal patrimonio di un coniuge a quello dell'altro).

Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che non vi è alcun dubbio circa il fatto che l'atto dispositivo oggetto di domanda (posto in essere in data 28.02.2014) sia stato compiuto dal MARITO in un momento posteriore al sorgere del credito della banca. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nel caso di fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, c.c., prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), poiché l'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, ed è quindi a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (v. ex multis, tra le pronunce più recenti, Cass. 18101/2020, Cass. 12121/2020, Cass. 18073/2018 e Cass. 4141/2018). Dunque, poiché nel caso in esame le fideiussioni prestate dal MARITO risalgono rispettivamente al 2006 e al 2011, e poiché, peraltro, il credito garantito da quest'ultima fideiussione è sorto sempre nel 2011 al momento della stipulazione e dell'erogazione del finanziamento chirografario alla debitrice principale BANCA Y (del tutto irrilevante essendo, a tal proposito, il momento dell'esigibilità delle singole rate: v. ex multis Cass. 762/2016), la tesi dei convenuti secondo cui l'atto dispositivo sarebbe posteriore al sorgere del credito è manifestamente infondata.

Nessun dubbio, poi, sussiste circa la ricorrenza nel caso di specie del presupposto oggettivo dell'*eventus damni*. Tale presupposto, come noto, deve ritenersi integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore (da valutarsi, in caso di esperimento dell'azione nei confronti del fideiussore, esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando i patrimoni del debitore principale e degli altri eventuali coobbligati in solido: v. ex multis Cass. 12901/2020, Cass. 16221/2019 e Cass. 8315/2017), ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v. da ultimo Cass. 2632/2021, nonché Cass. 19515/2019, Cass. 16221/2019 e Cass. 19207/2018), variazione peggiorativa che, nel caso in



esame, si è senz'altro verificata, non avendo i convenuti specificamente contestato il fatto che con l'atto di disposizione oggetto di domanda il MARITO si sia "spogliato" di tutti i propri beni immobili (ed essendosi la convenuta MOGLIE limitata a sostenere la tesi, manifestamente infondata, secondo cui l'attrice – prima di intraprendere l'azione revocatoria – avrebbe dovuto necessariamente attivarsi per il recupero del credito "mediante una azione giudiziaria esecutiva volta alla verifica della reale disponibilità economica del Sig. MARITO, con pignoramenti presso i conti correnti ovvero attraverso ogni ulteriore ed eventuale azione di recupero", occorrendo preventivamente "verificare [...] se dalla previa escussione dei beni del debitore, la Banca attrice riuscirà a rientrare di quanto ad essa dovuto": v. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).

Quanto all'eccepita qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso, deve rilevarsi che i convenuti non hanno fornito alcuna prova a supporto del loro assunto secondo cui il trasferimento immobiliare pattuito in seno all'accordo di separazione consensuale avrebbe avuto funzione solutoria rispetto ad un asserito diritto di credito vantato dalla MOGLIE ai sensi dell'art. 2043 c.c. (diritto la cui esistenza non è stata in alcun modo provata, e in relazione al quale non è stato invero neppure specificamente dedotto il danno che la MOGLIE avrebbe subito per le "intemperanze" del marito nel corso del rapporto coniugale), assunto che, peraltro, si pone in contrasto con quanto dichiarato dagli stessi coniugi nel ricorso per la separazione (allegato alle comparse di costituzione e risposta dei convenuti), in cui si legge invece che il trasferimento veniva attuato "a titolo gratuito" e "con finalità solutorio-compensativa e in considerazione della modesta entità di reddito che percepisce la coniuge" (dichiarazione che, come detto, è in sé del tutto insufficiente a provare la reale ed effettiva natura onerosa dell'atto di disposizione). Sul punto, inoltre, può trarsi un ulteriore argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. dal contegno tenuto nel processo dai convenuti, non avendo il MARITO offerto alcun elemento di prova se non alcune fotografie allegate alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. aventi ad oggetto quella che sarebbe la propria attuale abitazione (diversa da quella della ex moglie) "al fine di dare compiuta prova dell'effettività dell'intervenuta separazione dei coniugi" (effettività che, invero, non era stata in alcun modo contestata dall'attrice), ed essendosi la MOGLIE limitata a richiedere l'interrogatorio formale del MARITO, manifestamente inammissibile per le ragioni già evidenziate in corso di causa con l'ordinanza del 19.11.2019 (cui si fa, sul punto, integrale

Ne consegue che, sul piano dell'elemento soggettivo, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea è sufficiente la prova che il MARITO, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della banca.

Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale conoscenza, da intendersi quale mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare un potenziale pregiudizio agli interessi del creditore, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi (v. ex multis Cass. 31227/09, Cass. 17336/2018, Cass. 13343/2015, Cass. 15310/07 e Cass. 2792/02), ben può essere provata tramite presunzioni (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018 e Cass. 2525/2018), tenuto conto di elementi quali la "sospetta" tempistica dell'atto dispositivo in relazione al momento di assunzione dell'obbligazione fideiussoria (v. Cass. 4141/2018), la qualità di amministratore della società la cui obbligazione era garantita dalla fideiussione prestata (v. Cass. 21064/2016) e, soprattutto, l'alienazione in un solo atto di una pluralità di beni integranti tutto il proprio patrimonio immobiliare (v. Cass. 1446/2016, Cass. 18034/2013, Cass. 7507/07 e Cass. 10430/05), elementi tutti ricorrenti nel caso di specie, in cui il MARITO qualificatosi nel ricorso per la separazione consensuale come "titolare della SOCIETÀ DEBITRICE", ha posto in essere l'atto dispositivo pochi mesi dopo l'ultima estensione della garanzia fideiussoria (avvenuta il 25.07.2013) e pochi mesi prima della "emersione" degli inadempimenti della debitrice principale, liberandosi contestualmente di tutti i propri beni immobili in favore dell'ex coniuge.

Per tutti i motivi sopra esposti, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto dispositivo oggetto di causa.



Quanto alla richiesta attorea di "ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate di Terni, la annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità al riguardo", si rileva che la richiesta di annotazione di una sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. costituisce un onere dell'interessato, e tale annotazione, in presenza dei relativi presupposti, deve essere eseguita dal competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate senza la necessità (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per la cancellazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 c.c.) di alcun ordine del giudice in sentenza (v. Cass. 532/62).

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, a carico solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 97, co. 1, c.p.c. (stante la piena convergenza dei loro atteggiamenti difensivi: v. Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011, Cass. 17281/2011, Cass. 24757/07 e Cass. 6761/05), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, dovendo aversi riguardo all'importo del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria: v. Cass. 31654/2019, Cass. 10089/2014, Cass. 18348/04 e Cass. 5402/04), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia, con liquidazione di un importo prossimo al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione (stante il tenore delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituende).

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla BANCA nei confronti di MARITO e MOGLIE ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della BANCA del verbale di separazione consensuale del 28.02.2014 (Trib. *omissis*), trascritto in data 24.04.2014 presso l'Agenzia del Territorio di *omissis* al reg. gen. *omissis*, col quale MARITO ha assegnato alla moglie la proprietà degli immobili siti in *omissis*;

- condanna MARITO e MOGLIE, in solido, alla rifusione in favore della BANCA delle spese processuali, che liquida in € 9.000,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 3.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge, nonché in € 803,41 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione). Terni, 16/02/2021

Il giudice (dott. Alessandro Nastri)

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy